

DIPARTIMENTO MANUTENZIONI E SERVIZI TECNICI

DIVISIONE MANUTENZIONI

Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI UN
INTERVENTO DI MANUTENZIONE IDRAULICA.**

Affidamento Diretto della CITTA' di TORINO alla Società G.I.E. s.r.l., per l'esecuzione di un intervento manutentivo di natura idraulica, su componentistiche tecnologiche, presso Stadio Olimpico Grande Torino, comprendente la sostituzione della resina contenuta negli addolcitori d'acqua, oltre alla fornitura e posa di una valvola flangiata e di un rilevatore di consumi idrici, ai sensi dell'art. dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023. Importo Euro 8.931,83, IVA esclusa.

Con la presente privata scrittura, non autenticata, in duplice originale, tra la CITTA' di TORINO, codice fiscale 00514490010, in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, Arch. Maria Vitetta, domiciliata per la carica in Torino, Corso Ferrucci, 122, a norma dell'art. 29, comma 1 del Regolamento per la disciplina dei Contratti n. 386 approvato con deliberazione C.C. del 18.02.2019 (mecc. 2018 06449/005) e la Società G.I.E. s.r.l., Via Guido Rossa, 14, 10024 Moncalieri (TO), P.IVA. 03221230018, qui in persona del Geom. Viale Giovanni, legale rappresentante della ditta come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune; In esecuzione della determinazione dirigenziale di affidamento Atto n. DD del 7690 del 13.12.2023, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

La Città di Torino, affida alla Società G.I.E. s.r.l., qui in persona del Geom. Viale Giovanni, l'intervento manutentivo di natura idraulica, su componentistiche tecnologiche da eseguirsi presso lo Stadio Olimpico, Anno 2023, ai sensi dell'art. 50, comma 1. lett. a) del D. Lgs. 36/2023.

L'efficacia del contratto decorrerà dalla sua formale stipulazione ex art. 18 del Codice mediante sottoscrizione con firma digitale, fatto salvo i casi di esecuzione anticipata, come previsto dall'art. 50, c. 6 del Codice.

ART. 2

L'Impresa assuntrice, in persona di chi sopra, nell'accettare detto affidamento si obbliga ad eseguirlo secondo le disposizioni della Città di Torino, alle condizioni citate nel Disciplinare Tecnico Prestazionale contenuto nel documento "Relazione Illustrativa" del progetto dell'intervento, affidato con determinazione dirigenziale Atto n. DD 7690 del 13.12.2023, nonché sotto l'esatta osservanza delle norme e delle condizioni tutte contenute e richiamate nella determinazione dirigenziale stessa e nello schema di contratto, che l'Impresa stessa dichiara di ben conoscere e le cui condizioni accetta e qui specificatamente approva, ai sensi anche dell'art. 1341 del Codice Civile.

I lavori sono da eseguirsi entro il **31.12.2023**.

Tutta la documentazione relativa all'affidamento è custodita agli atti del Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e costituisce parte integrante del presente contratto.

ART. 3

Il presente affidamento è assunto ai prezzi di cui alla succitata determinazione dirigenziale, per un importo di **Euro 8.931,83**, IVA esclusa, al netto del

ribasso del 12,80%.

Ai fini fiscali si dà atto che le prestazioni contemplate nel presente contratto sono soggette all'I.V.A., per cui si chiede che l'Imposta di Registro sia applicata, in caso d'uso, in misura fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 4

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

I pagamenti all'impresa affidataria, nei termini e con le modalità previsti dal presente atto, verranno effettuati dalla Civica Tesoreria del Comune di Torino.

L'impresa affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. Si obbliga, inoltre, a dare comunicazione formale alla Città di Torino degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, entro sette giorni dalla loro apertura, o dalla loro destinazione per la commessa pubblica, nonché delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tutte le transazioni eseguite in maniera non conforme al predetto art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. comporteranno applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della legge sopraccitata, nonché la risoluzione del contratto d'appalto.

ART. 5

L'Impresa assuntrice, ai sensi dell'art. 31 del Regolamento per la disciplina dei Contratti vigente, non ha prestato cauzione definitiva di mediante polizza fidejussoria, secondo quanto meglio specificato secondo quanto meglio specificato dall'art 53, comma 4 ed art. 117 del Codice, in quanto considerata non più necessaria dal Responsabile del Progetto.

Inoltre, l'Appaltatore s'impegna altresì a stipulare, pena la non consegna dei

lavori, ai sensi dell'art. 117, comma 10 del Codice e dell'art. 10 del CSA, appositamente polizza di assicurazione per danni da esecuzione comprensiva di responsabilità civile verso terzi.

ART. 6

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro di Torino. E' esclusa la competenza arbitrale.

Per tutti gli effetti del presente atto, la ditta assuntrice elegge domicilio legale in TORINO, P.zza Palazzo di Città, 1.

ART. 7

Spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti, sono a carico dell'affidatario. Per quanto non è contemplato dal presente contratto e dagli atti sopra richiamati, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti di settore attualmente in vigore.

ART. 8

Le parti si impegnano a rispettare reciprocamente, ognuno per le proprie competenze, le limitazioni, i diritti, i vincoli e gli obblighi previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali.

LA DIRIGENTE E RUP

Arch. Maria Vitetta

(firmato digitalmente)

L'APPALTATORE

Geom. Giovanni Viale

(firmato digitalmente)

